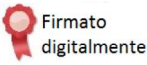


Pubblicato il 29/01/2024

N. 00008/2024 **REG.PROV.COLL.**
N. 00001/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Maria Landi e Rosario Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, **[REDACTED]**;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di diniego prot. n. 38585 del 21 novembre 2023 adottato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori, notificato il 22 novembre 2023, nonché di tutti gli atti presupposti,

connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio (dall'11 dicembre 2023) presso il Settore di polizia di frontiera della Questura di [REDACTED], ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio ispettori ha rigettato l'istanza, formulata dallo stesso ricorrente a seguito del superamento del concorso interno per vice ispettori, di assegnazione ad un ufficio della provincia di Torino (ove egli prestava servizio prima del superamento del suddetto concorso e della conseguente assegnazione alla Questura di [REDACTED]) in ragione delle condizioni di salute della madre (affetta da *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), in detta provincia residente, condizioni che in precedenza avevano già determinato l'assegnazione temporanea (nei mesi di marzo e aprile 2021) dell'odierno ricorrente alla Questura di Torino (proveniente da quella di Genova). Il provvedimento di rigetto è motivato in ragione dell'esistenza di altro familiare della madre disabile del quale il ricorrente non avrebbe dimostrato l'effettiva indisponibilità o inidoneità ad assistere la congiunta.

Il ricorso è articolato in due motivi, con cui si deducono la violazione di legge in conseguenza dell'omesso preavviso di rigetto (art. 10-*bis*, legge 7 agosto 1990, n.

241) e dell'assenza di motivazione in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, dovendo l'art. 33, co. 5, legge n. 104/1992 essere interpretato – nella parte in cui consente al lavoratore di scegliere, “*ove possibile*”, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere – nel senso che l'Amministrazione deve dare conto delle esigenze organizzative che impediscono l'accoglimento dell'istanza, non potendo limitarsi (come avvenuto nel caso di specie) a rilevare la presenza di altre persone che possono assistere il disabile.

Con decreto n. 1 del 3 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2024, cui ha preso parte il solo difensore del ricorrente, la Presidente del Collegio ha avvisato quest'ultimo circa la possibilità che il giudizio fosse definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, il Collegio rileva come la giurisprudenza abbia chiarito, in più occasioni, che la necessità di compiere un bilanciamento delle esigenze assistenziali rispetto ai parenti invalidi con quelle volte ad assicurare, tramite un'adeguata organizzazione, il buon andamento dell'azione amministrativa, impone di acquisire gli elementi di fatto e le ipotesi valutative che la partecipazione dell'istante al procedimento consente di fornire, con la conseguenza che anche nella materia *de qua* il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere preceduto dal preavviso di cui all'art. 10-*bis*, legge n. 241/1990 (T.A.R. Toscana, sez. I, sentenze dell'11 luglio 2017, n. 926 e del 22 novembre 2016, n. 1669). Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Risulta parimenti fondato il secondo motivo di ricorso. Nel caso di specie, il

provvedimento di diniego è motivato unicamente alla luce della presenza di un altro familiare (il padre dell'odierno ricorrente) che sarebbe in grado di prendersi cura della disabile. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cons. St., sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4549; 2 aprile 2020, n. 2226), a seguito della modifica dell'art. 33, co. 5, legge n. 104/1992 intervenuta per effetto dell'art. 24, co. 1, lett. b), legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha eliminato il requisito della continuità dell'assistenza al disabile (con la conseguenza che può accedere al beneficio in questione anche chi presterà assistenza non continuativa al disabile), l'esistenza di altri congiunti del disabile (diversi dal richiedente il trasferimento) non costituisce un presupposto sufficiente a legittimare il diniego, dovendo l'Amministrazione: (a) valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale; (b) motivare specificamente in ordine alle esigenze organizzative che non consentono il trasferimento, evidenziando il pregiudizio effettivo per l'azione amministrativa che conseguirebbe all'accoglimento della richiesta. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle specifiche esigenze organizzative ed è, pertanto, illegittimo anche sotto tale profilo. Alla fondatezza dei motivi di ricorso consegue l'accoglimento dello stesso, limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato. L'Amministrazione dovrà pertanto determinarsi nuovamente, dopo aver consentito all'istante di interloquire con riferimento ai motivi che eventualmente dovessero ancora ostare all'accoglimento della domanda, motivi che dovranno dare conto anche delle specifiche esigenze organizzative ostative.

La domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere destinato ad una sede di lavoro più vicina al domicilio della madre invalida non può invecetrovare accoglimento, in quanto ciò presuppone una valutazione di merito che non può essere compiuta dal giudice amministrativo, vertendosi nel caso di specie in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva ma non alla giurisdizione di merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

- [redacted], Presidente
- [redacted], Referendario, Estensore
- [redacted], Referendario

L'ESTENSORE
[redacted]

IL PRESIDENTE
[redacted]

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.